SENT. N. 45/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

# LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

| | |
|---|---|
| Marco PIERONI | Presidente |
| Alessandra OLESSINA | Consigliere |
| Ivano MALPESI | Consigliere Relatore |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **24183** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

**M.V.**, nato a ***omissis*** il ***omissis*** (c.f. ***omissis***), residente a ***omissis***, Traversa ***omissis***;

Uditi, nella pubblica udienza del 12 marzo 2025, con l'assistenza del Segretario, il Magistrato relatore Cons. Ivano Malpesi e il rappresentante del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Carlo Alberto Martini, come da verbale.

Ritenuto in

FATTO

La Procura regionale ha citato in giudizio l'odierno convenuto per sentirlo condannare al pagamento del complessivo importo di euro 40.825,67 in favore

del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in relazione agli emolumenti percepiti come collaboratore scolastico negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 (sino al 21/01/2021).

In particolare, la vicenda in esame trae origine da un procedimento penale interessante una moltitudine di soggetti e vertente sull'acquisizione di falsi diplomi, di differente grado e natura, emessi dall'Istituto "Passarelli" di San Marco di Castellabate ed utilizzati dagli indagati per l'ammissione o l'avanzamento nelle graduatorie scolastiche per il personale docente o ATA.

Il convenuto, secondo l'assunto attoreo, avrebbe ottenuto plurime supplenze presso istituti scolastici piemontesi accedendo alle graduatorie del personale ausiliario (graduatorie per il triennio 2017/2020, prorogate anche per l'a.s. 2020/2021) sulla base di un diploma professionale conseguito presso l'istituto formativo sopra menzionato, con il punteggio di 100/100, al termine dell'a.s. 2012/2013 e nel corso della sessione straordinaria di esami tenutasi nell'agosto 2013.

A fondamento della domanda introduttiva, la Procura richiama gli atti dell'indagine penale, allo stato esitati, per quanto qui rileva, nel rinvio a giudizio, intervenuto in data 06/12/2023, dei soggetti indagati e, tra di essi, dell'odierno convenuto per i reati di falso materiale in atto pubblico e truffa aggravata a danno di ente pubblico, ed in particolare degli istituti di istruzione superiore I.T.I. Q. Sella di Biella, I.C. Pray e I.C. Gaglianico, siti negli omonimi Comuni della Provincia di Biella, presso i quali veniva utilizzato il diploma professionale per l'inserimento nelle graduatorie per il personale ATA valevoli per il triennio 2017/2020.

L'attore pubblico rammenta, altresì, che dalle indagini in atti (acquisizioni

documentali e sommarie informazioni testimoniali) emergeva che il codice identificativo della pergamena del diploma conseguito dal convenuto era falso, essendo tale pergamena già in precedenza legittimamente assegnata dall'Ufficio scolastico della Campania ad altro istituto.

Richiamate le supplenze ottenute dal convenuto grazie all'indebito inserimento nelle graduatorie (in particolare, attraverso i sei contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti), sulla base della documentazione contabile acquisita la Procura ha determinato le retribuzioni dallo stesso indebitamente percepite in euro 40.825,67, corrispondenti al danno erariale contestato.

Quanto all'elemento soggettivo, il requirente ritiene la condotta del convenuto caratterizzata dal dolo, essendo provata la circostanza che la sessione straordinaria di esami dell'agosto 2013, nella quale venivano emessi tutti i diplomi risultati falsi, non si era invero tenuta.

Il convenuto non si è costituito in giudizio, mentre aveva presentato deduzioni in sede istruttoria dinanzi alla Procura contabile, senza chiedere di essere sentito personalmente.

Nella pubblica udienza il Pubblico Ministero ha ribadito le argomentazioni di cui al proprio atto scritto e confermato le conclusioni già rassegnate.

La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

**1.** Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia del convenuto, non costituito in giudizio nonostante la regolarità della notifica nei suoi confronti, effettuata al domicilio eletto in sede di deduzioni istruttorie, anche per le fasi giudiziali successive, presso il difensore, ai sensi dell'art. 88, comma 5, c.g.c.

**2.** Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta nei seguenti limiti.

L'azione della Procura erariale si fonda sull'asserita falsità del diploma di qualificazione professionale asseritamente conseguito dal convenuto M. presso l'Istituto Passarelli di San Marco di Castellabate nella sessione di esame dell'agosto 2013 e sul suo utilizzo per l'inserimento nelle graduatorie scolastiche del personale ausiliario per il triennio 2017/2020.

Orbene, a parere di questo Collegio, sulla base degli elementi indiziari versati in atti, non vi possono essere dubbi né sulla falsità del titolo conseguito dal convenuto né sulla consapevolezza di tale falsità in capo allo stesso.

**2.1** Sotto il primo profilo, vanno richiamati gli elementi indiziari risultanti dalle informative della polizia giudiziaria presso il Tribunale di Vallo della Lucania (sub specie, la c.d. informativa "Athena") e dai relativi verbali di interrogatorio di persone informate sui fatti, ed in particolare:

- il rinvenimento, a seguito di perquisizione, di un archivio nascosto presso l'istituto scolastico Passarelli all'interno del quale si trovavano oltre 50 pergamene di diplomi di qualifica professionale in bianco, con timbro a secco, recanti l'intestazione *"Repubblica Italiana - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Istituto Professionale"*;
- la circostanza, accertata dalla stessa P.G., che le pergamene vengono ordinariamente consegnate dall'Ufficio scolastico solo a seguito di richiesta del singolo istituto di istruzione con indicati i nomi dei candidati che hanno superato l'esame finale e che, pertanto, il possesso di un rilevante numero di pergamene in bianco appare privo di giustificazione;
- la circostanza che, dalla verifica dei numeri seriali delle pergamene rinvenute presso l'istituto Passarelli, emergeva che, non solo le stesse non

erano mai state formalmente richieste, ma risultavano anzi legittimamente assegnate dall'Ufficio scolastico ad altri istituti (in particolare, la pergamena del diploma conseguito dal convenuto era stata già formalmente assegnata all'istituto scolastico Pittoni di Pagani);

- la circostanza che non risultasse, al protocollo dell'Ufficio scolastico regionale, alcuna richiesta di indizione di una sessione straordinaria di esami, al contrario di quanto risultante dal diploma rilasciato nell'anno scolastico 2012/2013 dell'Istituto "Passarelli" (anno e sessione in cui il sig. M. risulterebbe avere acquisito il titolo di studio in contestazione);
- le dichiarazioni del Presidente della commissione di esame dell'agosto 2013, dott. R.L., il quale ha escluso di aver mai presenziato alcuna sessione d'esame in quel periodo (essendo, tra l'altro, cessato dal proprio incarico di preside nel precedente mese di luglio) ed ha disconosciuto le firme sui verbali delle sedute, presentando denuncia-querela per falso;
- le dichiarazioni di altri 8 docenti, che hanno escluso di aver partecipato alla medesima sessione di esame dell'agosto 2013, disconoscendo le rispettive sottoscrizioni sui verbali delle sedute.

**2.2** Gli elementi richiamati, anche a seguito di una prudente valutazione, inducono a ritenere, secondo un grado di verosimiglianza pari al più probabile che non (cfr. Cass., SS.UU., n. 576/2008), la falsità del diploma conseguito dal convenuto M. ed utilizzato per l'inserimento nelle graduatorie ATA e per la stipula dei contratti presso gli istituti scolastici in questione.

Osserva al riguardo il Collegio che il convenuto, neppure in sede istruttoria dinanzi alle contestazioni della Procura contabile, è stato in grado di fornire alcuna (di per sé naturale e spontanea) prova né in merito alla regolare

frequenza del corso, prodromico alla sessione di esami (ad esempio, attraverso la produzione di un certificato di iscrizione o di pagamento delle rette scolastiche), né in merito al positivo superamento dell'esame finale con relativo conseguimento del diploma.

**3.** Parimenti, gli stessi elementi inducono a ritenere la piena consapevolezza di tale falsità in capo al convenuto il quale, evidentemente, non può aver svolto un esame finale che non si è mai tenuto, attesa l'inconfutabile circostanza, risultante dagli atti, dell'inesistenza della sessione d'esame di agosto 2013.

Il convenuto, pertanto, aveva piena consapevolezza della falsità del diploma di "Operatore servizi di ristorazione-Settore sala/bar" utilizzato quale titolo di accesso alla graduatoria ATA 2017/2020 e, conseguentemente, la sua condotta va qualificata come dolosa, avendo egli intenzionalmente e volontariamente dichiarato il possesso di un titolo di studio, in realtà, mai posseduto, e avendo prodotto documentazione falsificata, al fine di ottenere fraudolentemente gli incarichi di supplenza per cui è causa.

**4.** Di conseguenza, risultando comprovato *per tabulas* che il M. non è mai stato in legittimo possesso di nessuno dei diplomi, richiesti ex art. 2, comma 5, lett. g) del D.M. n. 640/2017 *("Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionali, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni"*), la falsa indicazione del possesso di un titolo, abilitante allo svolgimento delle mansioni attribuite, esclude, *ex se*, la possibilità di accesso alle graduatorie, e, conseguentemente, le supplenze conferite, per cui è causa, non possono valutarsi come legittimamente

assegnate, non essendo mai stato conseguito un valido diploma qualificante.

Sotto il profilo causale, pertanto, la condotta del convenuto appare determinante per il suo indebito collocamento in graduatoria e per il conseguimento del vantaggio economico derivante dalle illegittime assunzioni dallo stesso conseguite.

**5.** In ordine alla quantificazione del danno, va in primo luogo rilevato che l'importo percepito a titolo retributivo (euro 40.825,67) risulta comprovato dalla documentazione versata in atti dalla Procura (contratti di assunzione e cedolini stipendiali): esso, in ogni caso, non è stato in alcun modo contestato in sede di deduzioni istruttorie, cosicché costituisce valido parametro per la valutazione del danno erariale.

**5.1.** In tema di falsità del titolo di accesso, è ben nota al Collegio la giurisprudenza contabile maggioritaria, secondo cui "*la violazione delle norme imperative o di ordine pubblico espressione di precetti costituzionali e fondamentali in materia di buon andamento dell'attività amministrativa e di esercizio delle attività professionali (artt. 97, 33, co. 5, e 36 Cost.) è suscettibile di comportare la radicale nullità del contratto di lavoro stipulato per illiceità della causa o dell'oggetto (art. 1418 c.c.) che non consente di riconoscere nessuna utilitas derivante dalla prestazione resa in assenza di idoneo titolo di studio*" (Corte Conti, II Sezione Centrale di Appello, n. 159/2024).

Tuttavia, tale orientamento, che si fonda sul richiamo all'articolo 2126 c.c., deve essere adattato, a parere della Sezione, in relazione alle peculiarità della singola fattispecie.

L'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato può, infatti, trovare piena giustificazione in presenza di prestazioni altamente qualificate, laddove

"*quando l'amministrazione esige una prestazione professionale particolarmente qualificata per l'effettuazione della quale richiede il possesso di un particolare titolo di specializzazione, l'attività svolta dal soggetto privo delle cognizioni tecnico-culturali tassativamente prescritte non può ontologicamente produrre l'utilità che l'amministrazione aveva preventivato di conseguire in sede di stipula del contratto di lavoro*" (Corte dei conti, Sez. II App., n. 7/2022), ma deve necessariamente essere diversamente declinato in presenza di mansioni, come quella di specie, che non possiedano tale grado di qualificazione e competenza (nello specifico, proprie di un collaboratore scolastico e, dunque, limitate alla sorveglianza e pulizia degli spazi dell'istituto scolastico e alla vigilanza sugli alunni e sui locali, in collaborazione con i docenti).

In tali casi il Giudice contabile è chiamato ad una valutazione in concreto circa la sussistenza nella specie di un'effettiva "utilità" pubblica della prestazione resa, con conseguente eventuale rivalutazione del *quantum* del danno ascritto (cfr. questa Sezione, n.113/2024).

**5.2.** Sotto tale profilo, l'assenza di un valido titolo di studio richiesto per l'accesso alle pur non elevate mansioni conseguite ha, senza dubbio, privato l'Amministrazione scolastica della prestazione lavorativa di migliore livello, che avrebbe potuto essere resa dal candidato ingiustamente pretermesso in graduatoria: il criterio tipico di accesso agli impieghi pubblici, fondato sul canone della concorsualità, risponde infatti a criteri di oggettiva selezione dei candidati più meritevoli, a garanzia dell'interesse costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.).

L'Amministrazione, in altri termini, non ha ottenuto, quale corrispettivo del

pagamento delle retribuzioni, la miglior prestazione possibile cui avrebbe avuto diritto: si tratta di un danno ontologicamente esistente, la cui graduazione, tuttavia, va come detto parametrata alla singola fattispecie, potendo anche coincidere, in ipotesi di assoluta inadeguatezza della prestazione resa, con l'intero importo delle retribuzioni versate dall'amministrazione o anche, in termini di valore economico, con un importo persino superiore (cfr. questa Sezione, sent. n. 112/2024).

E ciò, non sulla base del richiamo al disposto dell'art. 2126 c.c., secondo cui *"La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa"*.

Si tratta, infatti, di una disciplina civilistica, inerente al sinallagma contrattuale tra due soggetti operanti in regime di diritto privato, e volta alla tutela del lavoratore con il riconoscimento dell'irripetibilità della retribuzione per la prestazione resa in via di fatto, a prescindere dalla validità e dalla stessa esistenza del titolo costitutivo (da ultimo, Cass. Civ., n. 32263/2021).

Differente è, invece, l'oggetto del giudizio di responsabilità amministrativa, ove non viene all'esame la questione della retribuibilità o meno del lavoro prestato, ma si discute dell'esistenza di un danno patito dalla P.A. e, di conseguenza, di un'eventuale utilità o disutilità ricevuta da quest'ultima (cfr. questa Sezione, sent. n. 112/2024 e n. 113/2024, cit.).

**5.3.** Quanto sopra esposto, tenuto conto del concreto svolgersi dell'attività posta in essere dal convenuto M., induce il Collegio a ritenere comunque sussistente un vantaggio conseguito dalla pubblica amministrazione in relazione all'attività lavorativa dallo tesso prestata, seppur illecitamente,

riconoscendogli dunque una qualche utilità.

La quantificazione di quest'ultima non può che essere rimessa ad una valutazione di tipo equitativo (art. 1226 c.c.): tenuto conto della natura non particolarmente elevata delle mansioni svolte, che non consente di azzerarne il valore, questo Collegio ritiene equo stimare un danno da minor qualità della prestazione resa, rispetto a quella attesa e rispetto a quella fornibile dai candidati legittimamente qualificati, pari al 75% della retribuzione percepita, e quindi corrispondente a euro 30.619,25, riconoscendo, quindi, per il residuo l'utilità ricevuta dall'Amministrazione.

Tale somma deve intendersi già rivalutata e produttiva di interessi, nella misura legale, dalla pubblicazione della presente pronuncia al saldo.

**6.** Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell'Erario dello Stato.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, **dichiara la contumacia** del convenuto e definitivamente pronunciando,

**Condanna** M.V. al pagamento, in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della complessiva somma di euro 30.619,25 (trentamilaseicentodiciannove/25), da intendersi già rivalutata, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo;

**Condanna** M.V. al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario, liquidate in euro 399,67 (trecentonovantanove/67).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025 con

l'intervento dei magistrati:

Marco PIERONI Presidente

Alessandra OLESSINA Consigliere

Ivano MALPESI Consigliere estensore

Il Giudice estensore Il Presidente

Ivano MALPESI Marco PIERONI

*F.to digitalmente* *F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 09/05/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

*F.to digitalmente*

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

Il Presidente

Marco PIERONI

*F.to digitalmente*

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 09/05/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

*F.to digitalmente*